

REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****che modifica il regolamento (CEE) n. 1063/82 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1051/82⁽⁵⁾, sono stati fissati, per le monete di taluni Stati membri, nuovi tassi rappresentativi, con decorrenza dal 6 maggio 1982;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1063/82 della Commissione, del 5 maggio 1982⁽⁶⁾, figura l'elenco dei prodotti cui si applicano le misure transitorie, nonché la durata di applicazione di tali misure per ciascun prodotto;

considerando che per le carni suine fresche o refrigerate il rischio di deviazioni di traffico è limitato nel

tempo, tenuto conto della natura del prodotto; che occorre ridurre, per tale prodotto, la durata d'applicazione delle misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1063/82 la sottovoce « 02.01 A III a) » della tariffa doganale comune è sostituita dalla sottovoce « ex 02.01 A III a), carni congelate ».

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione, sono espletate a partire dal 24 maggio 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 31.